Consulenti del Lavoro

STUDIO PIRINU

Tempio Pausania

www.studiopirinu.it

NEWSLETTER n. 4 del 14 marzo 2025

OBBLIGO ASSICURATIVO PER I RISCHI CATASTROFALI

Con il Decreto Milleproroghe (n. 202/2024), convertito nella Legge 15/2025, è stato confermato l'obbligo per le imprese di dotarsi di una assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali.

Il termine per la stipula delle polizze è attualmente fissato al 31 marzo 2025 (31 dicembre 2025 per le imprese della pesca e dell'acquacoltura). Sono esclusi dall'adempimento i professionisti individuali e le imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c. poiché, queste ultime, già destinatarie di apposite misure.

Questo obbligo consentirà alle aziende di affrontare con più serenità situazioni emergenziali legate a fenomeni calamitosi (evitando così di dipendere sempre e solo dagli Enti Pubblici) e riguarda le imprese con sede legale in Italia (o all'estero ma con stabile organizzazione in Italia) che siano regolarmente iscritte alla Camera di Commercio.

La polizza assicurativa dovrà riguardare i danni cagionati a:

- immobili e terreni;
- impianti e macchinari;
- > attrezzature industriali e commerciali.

Per fenomeni calamitosi si intendono:

- > i terremoti;
- le alluvioni;
- le frane;
- le inondazioni ed esondazioni.

Le regole attuative saranno stabilite da un decreto che indicherà i parametri su cui dovranno basarsi le compagnie assicurative nella predisposizione delle polizze (principalmente, proporzionalità dei premi rispetto al diverso livello di rischio e meccanismi di sconto in funzione della capacità delle imprese di adottare particolari misure di sicurezza e prevenzione).

La stipula dell'assicurazione in oggetto è obbligatoria. Sembrerebbe, però, che non sia prevista una sanzione diretta in caso di inadempienza ma l'inadempimento potrebbe causare problemi nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche. Alcuni interpreti sostengono che la conseguenza dell'inadempimento potrebbe essere anche causa di esclusione dalle gare pubbliche. Potrebbe, altresì, determinare "fattore di rischio" nella valutazione delle banche in fase di accesso al credito da parte delle imprese.

Non potranno essere assicurate le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti senza le autorizzazioni previste o gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

È consigliabile, pertanto, contattare quanto prima gli assicuratori di fiducia al fine di capire con precisione quali siano le fattispecie interessate, i beni assicurati, le franchigie, i massimali, i premi dovuti e le eventuali conseguenze dell'inadempimento. Sotto quest'ultimo profilo, non è dato sapersi se possano crearsi problematiche anche in ordine ad agevolazioni specifiche relativamente a contributi, a favore delle imprese, che abbiano ad oggetto l'assunzione di lavoratori.